



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)
e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	10
Disegno di legge	»	17
Testo del decreto-legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1. - (*Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari*)

In materia di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed in particolare nell'ambito della procedura di commissariamento da parte dello Stato per la relativa realizzazione, le norme sono dirette a potenziare gli strumenti operativi del commissario *ad acta* ed a consentirgli l'accesso alle risorse finanziarie spettanti alla regione ai sensi della vigente legislazione e sospese, nella loro erogazione, in conseguenza delle inadempienze regionali rispetto all'attuazione del piano stesso.

In particolare:

- al comma 1 si prevede la possibilità di nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, di uno o più *sub* commissari di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano nella predisposizione dei provvedimenti di competenza. Il Commissario *ad acta* può avvalersi dei *sub* commissari anche in qualità di soggetti attuatori dei provvedimenti e può motivatamente disporre la sospensione dalle funzioni dei direttori delle aziende sanitarie, affidando tali funzioni a soggetti attuatori;

- ai commi 2 e 3 si prevede la possibilità che il Consiglio dei Ministri disponga l'erogazione parziale o totale delle risorse finanziarie spettanti alla regione e subordinate alla verifica positiva dell'attuazione del piano di rientro, qualora nella regione, in conseguenza della mancata erogazione delle predette somme per inadempienza, si sia ma-

nifestata una situazione di emergenza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni di sistema. La predetta possibilità di erogazione delle somme è comunque subordinata all'adozione, da parte del commissario *ad acta*, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione della spesa, da valutarsi da parte dei competenti Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Le norme precisano che le somme si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su risorse spettanti alla regione a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano nella dimensione finanziaria programmata;

- al comma 4, la modifica introdotta all'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2003, n. 288, conferma l'attuale disciplina del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) «Giannina Gaslini» di Genova. La norma è urgente in quanto legata alla attuazione degli adempimenti regionali del Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale della regione Liguria, di cui all'accordo sottoscritto tra il Ministro della salute *pro-tempore*, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Liguria il 6 marzo 2007. Nel corso di tali adempimenti si sono riscontrati irrisolvibili problemi applicativi della normativa in materia di IRCCS alla specifica realtà dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova, con ripercussioni sistemiche sull'attuazione del piano di rientro. Con la nuova disposizione

si provvede a dare adeguata sistemazione normativa a questa realtà assistenziale, fermi restando gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di contenimento dei costi previsti per la regione Liguria;

- il comma 5 prevede, con riferimento alla copertura relativa all'abolizione del *ticket* di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 per 434 milioni di euro in luogo, per tale anno, delle misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61.

Articolo 2. - *(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)*

I commi da 1 a 5 sono sostanzialmente finalizzati a riproporre per l'anno 2008 le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, attraverso accertamenti convenzionali, recate per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in considerazione della differenza tra i dati certificati sul maggior gettito ICI derivante ai comuni dalle modifiche alla tassazione di talune fattispecie imponibili (terreni agricoli, ex fabbricati rurali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale B e locali ad uso commerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie) introdotte dai commi da 33 a 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed il complessivo taglio del contributo ordinario a tale titolo operato dal Ministero dell'interno.

Il comma 6 dispone poi che le certificazioni di cui all'articolo 77-bis, comma 32,

del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, attestanti il minor gettito derivante ai comuni dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127, debbano essere sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione del comune interessato; certificazione che, ai sensi del successivo comma 7, deve essere trasmessa anche alla Corte dei conti per la verifica della veridicità.

Il comma 8 prevede che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti criteri e modalità per ripartire tra i comuni l'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa, sostanzialmente finalizzata al ristoro delle minori entrate per ICI.

Articolo 3. - *(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche)*

La norma, priva di effetti finanziari, ha lo scopo di accelerare le procedure previste per la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nella competenza delle regioni e delle autonomie locali; ciò al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'articolo 64, comma 4, del più volte citato decreto-legge n. 112 del 2008, strettamente correlati al ridimensionamento della rete scolastica.

Articolo 4. - *(Proroga di termini per gli enti locali)*

La norma in esame è volta a differire, dal 30 settembre 2008 al 1° gennaio 2009, il termine oltre il quale non è più consentita alle amministrazioni comunali l'adesione multipla alle forme associative di cui agli articoli 31, 32 e 33 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 5. - (*Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008*)

Il comma 1 è finalizzato ad assegnare al comune di Roma, per l'anno 2008, un contributo ordinario di 500 milioni di euro per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del citato decreto-legge n. 112 del 2008; lo stesso comma prevede, altresì, che a tale rimborso provveda direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma. Il comma 2 reca la copertura finanziaria del conseguente onere.

Il comma 3 consente ai comuni di Roma e di Catania di utilizzare le risorse loro assegnate con delibera CIPE del 30 settembre

2008 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate per il ripiano dei disavanzi, anche di spesa corrente, nonché per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del medesimo decreto-legge n.112 del 2008. Conseguentemente, si prevede una rimodulazione, sempre con delibera del CIPE, degli interventi stessi al fine di assicurarne l'invarianza finanziaria. Lo stesso comma, infine, prevede che, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sia riservata prioritariamente al comune di Roma, a decorrere dall'anno 2010, la somma di 500 milioni di euro annui anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Articolo 6. - (*Disposizioni finanziarie e finali*)

Le norme sono dirette a dare copertura alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 2, comma 8, del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 - (*Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari*)

In materia di attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, ed in particolare nell'ambito della procedura di commissariamento da parte dello Stato per la relativa realizzazione, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 sono dirette da un lato a potenziare gli strumenti operativi del commissario *ad acta* e dall'altro a consentirgli l'accesso, a titolo di anticipazione e salvo recupero in caso di mancata attuazione del piano, alle risorse finanziarie spettanti alla regione ai sensi della vigente legislazione e sospese, nella loro erogazione, in conseguenza di inadempienze regionali rispetto all'attuazione del piano stesso.

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti tali disposizioni:

- al comma 1, prevedono la possibilità di nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di uno o più subcommissari di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano nella predisposizione dei provvedimenti di competenza. Agli oneri connessi alla gestione commissariale la regione interessata provvede nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali; dall'attuazione del piano di rientro, che costituisce un vero e proprio piano di ristrutturazione industriale, deriva una contrazione strutturale e significativa della spesa sanitaria della regione, nell'ambito della quale trovano compensazione gli oneri della gestione commissariale;

- ai commi 2 e 3, stabiliscono la possibilità che il Consiglio dei ministri disponga l'erogazione parziale o totale delle risorse finanziarie spettanti alla regione e subordinate alla verifica positiva dell'attuazione del piano di rientro, qualora nella regione, in conseguenza della mancata erogazione delle predette somme per inadempienza, si sia manifestata una situazione di emergenza finanziaria e il commissario *ad acta* abbia approvato provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione della spesa. Le somme di cui trattasi costituiscono risorse già previste dalla legislazione vigente nell'ambito del finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, del fondo transitorio di accompagnamento per le regioni sottoposte ai piani di rientro e del concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari.

Le disposizioni di cui al comma 4 sono dirette a confermare l'attuale disciplina del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini» di Genova.

Dalle disposizioni suddette non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione infine al comma 5, le disposizioni sono dirette a prevedere, con riferimento alla copertura relativa all'abolizione del *ticket* di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica, disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2009, per 434 milioni di euro in luogo, per tale anno, delle misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61. Circa il criterio di copertura ed i suoi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si rinvia a quanto esposto con riferimento all'articolo 6.

Articolo 2. - *(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)*

I primi sette commi non comportano oneri.

Il comma 8 comporta un onere predeterminato di 260 milioni di euro per l'anno 2008, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, è necessario ridurre il predetto Fondo in termini di saldo netto da finanziare in misura superiore rispetto a quello occorrente per garantire la copertura dei maggiori trasferimenti di bilancio a favore di comuni per 260 milioni. Ciò è dovuto al coefficiente di spendibilità, nell'anno, delle risorse del richiamato Fondo, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Infatti gli effetti sui conti pubblici che si registrano per effetto dell'utilizzo degli stanziamenti del Fondo si distribuiscono su un arco temporale pluriennale (circa tre anni) e come tali sono stati assunti nelle previsioni di finanza pubblica. Circa il criterio di copertura ed i suoi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si rinvia a quanto indicato per l'articolo 6.

Articolo 3. - *(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche)*

Le disposizioni dell'articolo non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4. - *(Proroga di termini per gli enti locali)*

Le disposizioni dell'articolo non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5. - *(Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008)*

La disposizione autorizza un contributo ordinario di 500 milioni di euro per l'anno 2008 al comune di Roma, destinato a rimborsare l'anticipazione finanziaria concessa dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

A tale onere, per l'anno 2008, si fa fronte con utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, *ex* articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Inoltre, al comma 3 è previsto che le risorse assegnate ai comuni di Roma e Catania con delibera CIPE del 30 settembre 2008 possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, nonché per ripianare disavanzi anche di spesa corrente.

Il CIPE, nella seduta del 30 settembre 2008, ha deliberato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il finanziamento, per l'anno 2009, degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel comune di Catania per un importo di 140 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione di cui alla delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, punto 1.1.1.b) 4, e nel comune di Roma per un importo di 500 milioni di euro, a valere sulla riserva di programmazione di cui al punto 1.2.1.b) 2 della medesima delibera.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari di tale previsione, trattandosi di risorse destinate ad interventi infrastrutturali che possono essere rifinanziate dallo stesso CIPE anche per ripianare disavanzi di spesa corrente, la norma, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ha previsto che il CIPE, con successiva delibera, possa modificare la precedente, riprogrammando contestualmente gli interventi già previsti e in corso di attuazione.

Il rinvio ad una successiva delibera si rende necessario in quanto allo stato attuale non si hanno elementi per valutare gli effetti di un eventuale diverso utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli scopi della norma.

Per quanto riguarda, infine, l'ulteriore contributo in favore del comune di Roma di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, la relativa copertura è individuata nell'ambito delle risorse complessive in materia di federalismo fiscale.

Articolo 6 - *(Disposizioni finanziarie e finali)*

La copertura degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 8, e 1, comma 5, sui saldi di finanza pubblica

viene garantita dalla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate. Al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nel periodo 2008-2011, è necessario ridurre il predetto Fondo in termini di saldo netto da finanziare in misura superiore rispetto a quanto necessario a garantire la copertura dei maggiori trasferimenti di bilancio a favore di comuni e regioni (rispettivamente 260 milioni e 434 milioni). Ciò è dovuto al coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del richiamato Fondo, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Infatti gli effetti sui conti pubblici che si registrano per effetto dell'utilizzo degli stanziamenti del Fondo si distribuiscono su un arco temporale pluriennale (circa tre anni) e come tali sono stati assunti nelle previsioni di finanza pubblica.

Relativamente al rifinanziamento (in termini di sola cassa) del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali, la copertura è sempre garantita dagli effetti di cassa derivanti dalla riduzione degli stanziamenti del citato Fondo.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono riportati nella seguente tabella:

(in milioni di euro)

Art.	commi		SNF				FB				PA			
			2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
		Oneri	260	434	0	0	260	434	435	175	260	434	435	175
		Concorso regioni copertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	Abolizione <i>Ticket</i>	0	434	0	0	0	434	0	0	0	434	0	0
2	8	Finanziamento Comuni-ICI	260	0	0	0	260	0	0	0	260	0	0	0
		Fondo compensazione effetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	Contributi pluriennali	0	0	0	0	0	0	435	175	0	0	435	175
		Copertura	780	525	0	0	260	435	435	175	260	435	435	175
6	1	FAS	780	525	0	0	260	435	435	175	260	435	435	175
		Saldo	-520	-91	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

... *Omissis* ...

Art. 4. - *Commissari ad acta per le regioni inadempienti.* - 1. Quallora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro

per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico della regione interessata.

2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

... *Omissis* ...

Capo II

FORMA GIURIDICA

Art. 2. - *Trasformazione degli Istituti in Fondazioni.* - 1. Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, con decreto adottato dal Ministro della salute, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ferma restandone la natura pubblica, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale aventi le finalità di cui all'articolo 1, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS.

2. Sono enti fondatori il Ministero della salute, la Regione ed il Comune in cui l'Istituto da trasformare ha la sede effettiva di attività e,

quando siano presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari. Altri enti pubblici e soggetti privati, che condividano gli scopi della fondazione ed intendano contribuire al loro raggiungimento, possono aderire in qualità di partecipanti, purché in assenza di conflitto di interessi: gli statuti, in conformità al presente decreto legislativo, disciplinano le modalità e le condizioni della loro partecipazione, ivi compreso l'apporto patrimoniale loro richiesto all'atto della adesione e le modalità di rappresentanza nel consiglio di amministrazione.

3. Le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata. Ad esse sono trasferiti, in assenza di oneri, i rapporti attivi e passivi, il patrimonio mobiliare e immobiliare ed il personale degli Istituti trasformati.

4. Nei confronti dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova le disposizioni di cui al comma 1 si attuano mediante il suo accorpamento con l'esistente Fondazione «Gerolamo Gaslini», in quanto rappresentativa degli interessi originari, nel rispetto delle previsioni statutarie e degli atti di fondazione in materia di funzioni e composizione degli organi e di separazione delle gestioni. Sulla proposta di accorpamento e sul testo del nuovo statuto il Presidente della Regione acquisisce il parere obbligatorio della Fondazione.

... *Omissis* ...

Art. 5. - *Istituti non trasformati*. - 1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... *Omissis* ...

CAPO II

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 64. - *Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.* - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali,

comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

... *Omissis* ...

Art. 2

... *Omissis* ...

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 30 settembre 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008.

**Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione commissariale delle regioni che non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai *deficit* sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da tutelare l'unità economica e i livelli essenziali delle prestazioni;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di contabilità degli enti locali per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti;

Ravvisata, infine, la necessità e l'urgenza di provvedere alla riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese di natura corrente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 marzo 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:

a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) siano stati adottati, da parte del commissario *ad acta*, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente :

«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».

5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

Articolo 2.

(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)

1. Per l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per l'esercizio.

4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione.

7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

8. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

Articolo 4.

(Proroga di termini per gli enti locali)

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».

Articolo 5.

(Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008)

1. Al comune di Roma è assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.

2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonché, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, e 1, comma 5, pari, rispettivamente, a 260 milioni di euro per l'anno 2008 e 434 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legi-

slazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - TREMONTI - SACCONI -
FITTO - SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO